

**Accordo****tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana  
concernente l'allestimento e l'esercizio dei servizi aerei  
tra i loro singoli territori ed oltre<sup>2</sup>**

Conchiuso a Berna il 17 maggio 1961

Approvato dall'Assemblea federale il 6 marzo 1963<sup>3</sup>

Entrato in vigore il 12 ottobre 1963

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica del Ghana,*

considerato che la Svizzera e il Ghana (dappresso «Parti») partecipano alla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944<sup>4</sup>, e desiderosi di concludere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei tra i loro territori, e oltre,

*hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1**

Per l'applicazione del presente accordo, salvo disposizione contraria:

- a. Il termine „la convenzione“ indica la convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944,<sup>5</sup> e comprende tutti gli allegati adottati conformemente all'articolo 90 di detta convenzione, come anche tutti gli emendamenti agli allegati o alla convenzione, adottati conformemente agli articoli 90 e 94 della stessa.
- b. L'espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale<sup>6</sup>, come anche qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto ufficio, oppure funzioni analoghe; per il Ghana, il Ministro dei trasporti e delle comunicazioni come anche qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni esercitate attualmente da detto Ministro oppure funzioni analoghe.
- c. L'espressione «impresa designata» indica l'impresa di trasporti aerei che una Parte ha, giusta l'articolo 3, notificato per iscritto all'altra Parte come impresa designata per l'esercizio delle linee indicate nella notificazione.

RU 1963 1087; FF 1962 II 429 ediz. franc. 1962 II 421 ediz. ted.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> DF del 6 marzo 1963 (RU 1963 427).

<sup>3</sup> RS 0.748.0

<sup>4</sup> RS 0.748.0

<sup>5</sup> RS 0.748.0

<sup>6</sup> Oggi «Ufficio federale dell'aviazione civile».

- d. L'espressione «rottura di carico» indica l'esercizio d'un servizio aereo svolto, da un'impresa designata, in condizioni tali che una sezione della rotta è percorsa da un aeromobile le cui capacità sono diverse da quelle degli aeromobili impiegati per altre sezioni;
- e. Il termine «territorio», riferito a uno stato, indica le terre e le acque territoriali adiacenti poste sotto la sovranità, la signoria, la protezione o la tutela di detto Stato.
- f. Le espressioni „servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall'articolo 96 della convenzione.

## Art. 2

1. Ciascuna Parte concede all'altra i diritti recati nel presente accordo, necessari per stabilire i servizi aerei sulle linee aeree specificate nella sezione corrispondente dell'allegata tabella (qui di seguito «servizi convenuti» e «linee indicate»).
2. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte gode, nell'esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, dei privilegi che seguono:
  - a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
  - b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  - c. fare scalo, sul territorio di una Parte, nei punti previsti nell'allegata tabella, per sbarcare e imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci.
3. Nulla nel numero 2, può essere interpretato come se conferisse all'impresa designata di una Parte il privilegio di imbarcare, contro pagamento o remunerazione, passeggeri, posta o merci a destinazione di un altro punto situato sul territorio di quest'altra Parte.

## Art. 3

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto, all'altra Parte, un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.
2. La Parte, cui è stata notificata la designazione di un'impresa di trasporti aerei dell'altra Parte, deve accordare senza indugio a quest'impresa il permesso d'esercizio richiesto, con riserva delle disposizioni dei numeri 3 e 4.
3. Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente e abitualmente, all'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali, in conformità delle disposizioni della convenzione.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di gradire un'impresa e riservare o revocare i privilegi indicati al numero 2 dell'articolo 2; essa può inoltre imporre le condizioni che reputa necessarie all'esercizio, da parte di una impresa, di detti privilegi, quando

non abbia la prova che la maggior parte della proprietà e il controllo effettivo di quest'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.

5. Dopo aver soddisfatto alle condizioni dei numeri 1 e 2, l'impresa, così designata e autorizzata, può, in ogni momento, iniziare l'esercizio dei servizi convenuti badando tuttavia che ne deve prima essere messa in vigore la tariffa, stabilita conformemente all'articolo 7.

6. Ciascuna Parte può precludere all'impresa, designata dall'altra, lo esercizio dei privilegi indicati al numero 2 dell'articolo 2, come anche imporre le condizioni che reputi necessarie, qualora quest'impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte che concede questi privilegi o comunque espliciti la sua attività violando le condizioni prescritte dal presente accordo; è tuttavia inteso, che questa facoltà sarà esercitata soltanto dopo consultazione con l'altra Parte, tranne nei casi in cui la sospensione immediata o l'imposizione di condizioni appaiano necessarie per prevenire nuove infrazioni alle leggi e ai regolamenti.

#### **Art. 4**

Ai carburanti, ai lubrificanti, ai pezzi di ricambio, all'equipaggiamento normale degli aeromobili e alle provviste di bordo, che, introdotti nel territorio di una Parte, o imbarcati su detto territorio dall'impresa designata dall'altra Parte, o per conto di essa, sono destinati a essere usati dagli o sugli aeromobili di quest'impresa, per quanto concerne i dazi doganali, le spese di ispezione o altri diritti o tasse analoghe di carattere nazionale o locale, è riservato il trattamento che segue:

- a. per i carburanti e lubrificanti che rimangono a bordo dell'aeromobile all'ultimo aeroporto di scalo prima di lasciare detto territorio, l'esenzione;
- b. per i carburanti e lubrificanti non contemplati alla lettera a, per i pezzi di ricambio, per l'equipaggiamento normale degli aeromobili e per le provviste di bordo, un trattamento almeno uguale a quello concesso per oggetti simili introdotti in detto territorio, o imbarcati sullo stesso, e destinati a essere impiegati dagli o sugli aeromobili dell'impresa della prima Parte, oppure il trattamento riservato all'impresa straniera più favorita che svolga servizi aerei internazionali.

Questo trattamento non pregiudica, ma completa, quello accordato da ciascuna Parte in virtù dell'articolo 24 della convenzione.

#### **Art. 5**

1. Alle imprese delle due Parti sarà accordato un trattamento giusto ed equo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate tra i due rispettivi territori.

2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ogni Parte terrà conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte allo scopo di non pregiudicare i servizi che quest'ultima esercita, interamente o in parte, sulle stesse linee.

3. I servizi convenuti, eseguiti dalle imprese designate dalle Parti, saranno adeguati ai bisogni del pubblico sulle linee indicate e tenderanno essenzialmente a offrire una capacità adattata ai bisogni del traffico concernente il trasporto di passeggeri, merci

e posta in provenienza o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l'impresa. Le disposizioni prese per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti delle linee indicate sul territorio di Stati diversi da quello che ha designato l'impresa, devono essere conformi ai principi generali secondo i quali al capacità deve essere adeguata:

- a. alla domanda di traffico a destinazione o in provenienza del territorio della Parte che ha designato l'impresa;
- b. alle esigenze dell'esercizio d'un servizio di lungo corso;
- c. alla domanda di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

#### **Art. 6**

L'impresa designata d'una Parte può procedere alla rottura di carico in un punto del territorio dell'altra Parte (dappresso «punto di rottura») a condizione

- a. che motivi d'economia d'esercizio giustifichino il provvedimento;
- b. che gli aeromobili impiegati nei settori più distanti dal punto di provenienza sul territorio di ciascuna Parte, siano di capacità inferiore a quella degli aeromobili impiegati in settori più vicini;
- c. che l'aeromobile di capacità inferiore sia usato in relazione a quello di maggior capacità e che gli orari siano stabiliti in proposito, il primo arrivando al punto di rottura alfine di effettuare il trasbordo del carico e la sua capacità essendo scelta adeguatamente a tale scopo;
- d. che vi sia una quantità considerevole di traffico in transito;
- e. che tutte le disposizioni dell'articolo 5, reggano ogni intesa concernente la rottura di carico.

#### **Art. 7**

1. Le tariffe di tutti i servizi convenuti saranno stabilite a quote ragionevoli, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti compresi l'economia d'esercizio, un beneficio adeguato, le caratteristiche del servizio considerato (rapidità e comodità), come anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei su una parte qualunque delle linee indicate. Queste tariffe sono stabilite conformemente alle disposizioni seguenti.

2. Le tariffe menzionate nel numero 1 saranno ordinariamente stabilite, per ogni linea, d'intesa tra le imprese designate, sentite le altre imprese attive su tutta o parte della linea; queste intese sono fondate, per quanto possibile, sul sistema tariffario adottato dall'Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe così convenute sono sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti.

3. Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe o se quest'ultimo non possono essere stabilite conformemente al numero 2, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di comporre la tariffa di comune accordo.

4. Se le autorità aeronautiche non approvano le tariffe stabilite giusta il numero 2 o non possono intendersi come indicato al numero 3, la controversia sarà composta conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

5. Nessuna tariffa entra in vigore, salvo in applicazione dell'articolo 12, numero 3, se le autorità aeronautiche di una delle Parti solleva opposizione.

6. Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre conformi alle stesse disposizioni.

#### **Art. 8**

Ciascuna Parte accorda all'impresa designata dall'altra quanto segue:

- a. il diritto di trasferire alla sua sede centrale tutti gli utili netti convertiti al saggio ufficiale, indipendentemente dalla valuta in cui furono realizzati, in franchi svizzeri o sterline, per la Svizzera, e in valuta ganense o sterline, per il Ghana;
- b. se il proprio ordinamento dei cambi lo consente e fintanto che rimane in vigore, il diritto di trasferire alla sua sede centrale gli utili netti nella valuta in cui furono conseguiti.

#### **Art. 9**

I passeggeri in transito sul territorio d'una Parte sottostanno ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati dai dazi e dalle altre tasse analoghe.

#### **Art. 10**

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra, a richiesta della medesima, le statistiche periodiche, o d'altro genere, che fossero loro ragionevolmente richieste onde verificare la capacità offerta per i servizi convenuti dall'impresa designata dalla prima Parte. Dette informazioni comprenderanno tutti i dati disponibili, necessari a determinare la quantità, nonchè la provenienza e la destinazione, del traffico smaltito da quest'impresa con i servizi convenuti.

#### **Art. 11**

Le autorità aeronautiche delle Parti terranno consultazioni regolari intese a garantire una stretta collaborazione per ogni aspetto dell'esecuzione del presente accordo.

#### **Art. 12**

1. Intervenendo una controversia circa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo le Parti cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti.

2. Se le Parti non riescono a intendersi mediante questi negoziati:

- a. esse potranno convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale, di una persona o di un ente da designarsi, oppure,
  - b. se esse non convengono sul principio stesso oppure se non sono d'accordo circa la composizione del tribunale arbitrale cui sottoporre la controversia, ciascuna di esse potrà adire qualsiasi tribunale competente che sia istituito in seno all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o, mancando tale tribunale, il Consiglio di detta Organizzazione.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi alle decisioni prese in applicazione del numero 2.
4. Se una o l'altra delle Parti o se l'impresa designata da una di esse si sottrae all'esecuzione di una decisione presa in applicazione del numero 2, l'altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che, in applicazione del presente accordo, avesse concessi alla Parte, o impresa designata, manchevole.

### **Art. 13**

1. Le Parti, quando reputassero, anche singolarmente, che occorre modificare una disposizione del presente accordo, avvieranno le necessarie consultazioni entro un termine ragionevole; dette consultazioni, che potranno svolgersi, sia oralmente sia per corrispondenza, fra le autorità aeronautiche, devono essere iniziate nel termine di sessanta giorni a contare dalla data della domanda. Ogni modificazione, convenuta che sia tra di esse, entrerà in vigore dopo essere stata confermata da uno scambio di note.
2. Le modificazioni delle Tavole delle linee possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche competenti delle Parti.
3. Nel caso in cui la conclusione di una convenzione multilaterale relativa ai trasporti aerei venisse a vincolare le due Parti contraenti, il presente accordo sarà modificato conformemente alle disposizioni di questa convenzione.

### **Art. 14**

Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all'altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev'essere data simultaneamente al Consiglio dell'OACI. In tal caso, l'accordo prende fine dodici mesi dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell'altra parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da Parte dell'OACI.

### **Art. 15**

Il presente accordo, come anche ogni scambio di note fatto in applicazione dell'articolo 13, deve essere comunicato, per registrazione, all'OACI.

**Art. 16**

Il presente accordo sarà ratificato. Esso sarà applicato provvisoriamente a contrarre dal giorno della firma ed entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà comunicata reciprocamente la ratificazione.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 17 maggio 1961, in doppio esemplare in lingua francese e inglese, i due testi facendo parimente fede.

*(Seguono le firme)*

Tavole delle Linee I

Servizi che possono essere esercitati dall’impresa designata dalla Svizzera:

| Colonna 1         | Colonna 2                                                                                                                                                                        | Colonna 3                                                               | Colonna 4                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punti di partenza | Punti intermedi<br>(a beneplacito, uno o<br>parecchi di quelli indicati)                                                                                                         | Punti in territorio<br>del Ghana (uno o parecchi<br>di quelli indicati) | Punti al di là<br>(a beneplacito, uno o<br>parecchi di quelli indicati)                                                                                               |
| 1.Svizzera        | Barcellona<br>Madrid<br>Lisbona<br>Tangeri<br>Algeri<br>Tunisi<br>Casablanca<br>Rabat<br>Las Palmas<br>Dakar<br>Bathurst<br>Conakry<br>Bamako<br>Freetown<br>Monrovia<br>Abidjan | un punto in Ghana                                                       | Lagos<br>Douala<br>Stanleyville<br>Léopoldville<br>Brazzaville<br>Luanda<br>Elisabethville<br>Salisbury<br>Livingstone<br>Johannesburg<br>Punti in America<br>del Sud |
| 2. Svizzera       | Marsiglia<br>Nizza<br>Milano<br>Roma<br>Algeri<br>Tunisi<br>Tripoli<br>Bengasi<br>Fort Lamy<br>Niamey<br>Kano<br>Lagos<br>Lomé<br>Cotonou                                        | un punto in Ghana                                                       | Abidjan<br>Monrovia<br>Léopoldville<br>Brazzaville<br>Luanda<br>Elisabethville<br>Salisbury<br>Livingstone<br>Johannesburg<br>Punti in America<br>del Sud             |

L’impresa designata da ognuna delle Parti avrà il diritto di portare a termine questi servizi nel territorio dell’altra Parte.



**Tavole delle Linee II**

Servizi che possono essere esercitati dall'impresa designata dal Ghana.

| Colonna 1<br>Punti di partenza | Colonna 2<br>Punti intermedi<br>(a beneplacito, uno o<br>parecchi di quelli indicati)                                                                                            | Colonna 3<br>Punti in territorio<br>svizzero (uno o parecchi di<br>quelli indicati) | Colonna 4<br>Punti al di là<br>(a beneplacito, uno o<br>parecchi di quelli indicati)                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ghana                       | Abidjan<br>Monrovia<br>Freetown<br>Bamako<br>Conakry<br>Bathurst<br>Dakar<br>Las Palmas<br>Rabat<br>Casablanca<br>Tunisi<br>Algeri<br>Tangeri<br>Lisbona<br>Madrid<br>Barcellona | un punto in Svizzera                                                                | Stoccarda<br>Francoforte<br>Düsseldorf<br>Amburgo<br>Copenhagen<br>Stoccolma<br>Helsinki<br>Berlino<br>Praga<br>Varsavia<br>Mosca<br>Amsterdam<br>Parigi<br>Londra<br>Vienna<br>Budapest<br>Bucarest<br>Stati Uniti d'America<br>Canada (rotta polare) |
| 2. Ghana                       | Cotonou<br><br>Lomé<br>Lagos<br>Kano<br>Niamey<br>Fort Lamy<br>Bengasi<br>Tripoli<br>Tunisi<br>Algeri<br>Roma<br>Milano<br>Nizza<br>Marsiglia                                    | un punto in Svizzera                                                                | Stoccarda<br>Francoforte<br>Düsseldorf<br>Amburgo<br>Copenhagen<br>Helsinki<br>Stoccolma<br>Berlino<br>Praga<br>Varsavia<br>Mosca<br>Amsterdam<br>Parigi<br>Londra<br>Vienna<br>Budapest<br>Bucarest<br>Stati Uniti d'America<br>Canada (rotta polare) |

---

L'impresa designata da ognuna delle Parti avrà il diritto di portare a termine questi servizi nel territorio dell'altra Parte.